

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 79

16 marzo 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MISURE PER L'ACCELERAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FERROVIE REGIONALI

Oggetto consiliare n. 1199

RELAZIONE

Il DLgs 422/97 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 59/97, ha conferito alle Regioni funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e trasferito i beni, gli impianti e le infrastrutture delle linee ferroviarie non rientranti nella rete nazionale, facenti capo alle ex gestioni commissariali governative e alle ferrovie concesse.

Le Regioni sono quindi subentrate allo Stato quali concedenti di dette ferrovie sulla base di Accordi di programma, stipulati a norma dell'art. 12 dello stesso DLgs, con i quali sono stati definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione, i finanziamenti diretti al loro risanamento tecnico-economico e gli interventi da attuare. Detti Accordi hanno trovato applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001 con DPCM 16/11/2000.

L'art. 15 del DLgs 422/97 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che debbano essere individuati, mediante specifici Accordi di programma anche gli investimenti da realizzare su dette linee, riguardanti in particolare: le opere e i mezzi di trasporto da acquisire; i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi, i soggetti coinvolti e i loro compiti; le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione; il periodo di validità.

La Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno sottoscritto l'Accordo di programma, ai fini dell'attuazione del menzionato art. 15 del DLgs 422/97, in data 18 dicembre 2002, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del DLgs 281/97, per la realizzazione di interventi diretti al risanamento tecnico ed economico dei beni e delle infrastrutture ferroviarie, che ai sensi dello stesso decreto, sono state trasferite alla Regione.

La copertura finanziaria degli interventi è garantita dai fondi assegnati dalle Leggi statali 611/96, 472/99, 488/99 e 388/00. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di provvedere all'attuazione dell'Accordo di programma, ha autorizzato specifici impegni a favore della Regione Emilia-Romagna, per importi e annualità costanti, occorrenti a garantirne la totale copertura, con propri decreti 7578/02 e 5632/03.

Gli interventi previsti riguardano tutte le linee ferroviarie regionali la cui gestione è affidata, mediante distinti atti di concessione, a quattro aziende ferroviarie (FER Srl, Consorzio ACT di RE, ATCM SpA di MO, ATC SpA di BO). Concessioni

che a loro volta rimandano a specifici Contratti di programma, da definire con le stesse aziende, la regolamentazione delle attività connesse agli investimenti per il rinnovo, l'ampliamento ed ammodernamento dell'infrastruttura e la fornitura del materiale rotabile.

Gli interventi (come evidenziato dall'art. 1 del Progetto di legge) sono essenziali ed urgenti per adeguare le ferrovie regionali agli attuali bisogni funzionali, di potenziamento e ammodernamento ed all'adeguamento degli impianti tecnologici che governano la circolazione ferroviaria, in particolare per quanto attiene il miglioramento delle condizioni di sicurezza e la fornitura di nuovi treni elettrici. La vetustà e la inadeguatezza di quelli attuali è ormai oggetto di quotidiane lamentele da parte dei passeggeri.

Occorre pertanto mettere in atto procedure che rendano an-

che possibile l'accensione di specifici mutui, correlati ai limiti d'impegno garantiti dallo Stato, per assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere - nei tempi previsti dai piani d'intervento - consentendo il trasferimento, in tutto o in parte, delle risorse occorrenti alle aziende titolari di concessione regionale, rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 22, comma 3 della L.R. 30/98, affinché possano provvedere direttamente in tal senso (come specificato dall'art. 2 del Progetto di legge).

Il testo del progetto di legge prevede inoltre che la ripartizione delle somme tra i soggetti concessionari e la esatta definizione, sia dei relativi ratei che delle corrispondenti annualità di erogazione, vengano stabilite con un apposito atto della Giunta regionale che individui anche i correlati e necessari aggiornamenti ai Contratti di programma, sottoscritti con gli stessi concessionari.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 8 e 12 del DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione ai sensi dell'art. 15 del DLgs n. 422 del 1997 sopracitato, a valere sui finanziamenti assentiti dalle Leggi 4 dicembre 1996, n. 611 di conversione del DL 4 ottobre 1996, n. 517, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, con la presente legge intende creare le condizioni per accelerare le procedure finanziarie occorrenti a garantire la realizzazione di interventi urgenti, diretti al potenziamento e all'ammodernamento delle ferrovie regionali, tra i quali assumono particolare rilievo gli investimenti diretti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e all'acquisizione di materiale rotabile.

Art. 2*Misure*

1. Ai titolari di concessione per l'esercizio ferroviario, rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere trasferite, in tutto o in parte, le somme elencate di seguito per ciascuno dei periodi di riferimento a fianco indicati:

a) a valere sulle somme stanziare dal Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti, prot. 7578/2002:

Euro	10.533.589,93	anni	2006-2011
Euro	3.779.948,04	anni	2006-2016
Euro	2.121.604,94	anni	2006-2016

b) a valere sulle somme stanziare dal decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti, prot. 5632/2003:

Euro	1.495.142,73	anni	2006-2017
------	--------------	------	-----------

Euro	1.395.846,90	anni	2006-2017
Euro	1.395.846,90	anni	2006-2017

2. I trasferimenti sono esclusivamente dedicati alla realizzazione degli interventi, non altrimenti finanziati, orientati a perseguire le finalità di cui al precedente art. 1, individuati nei Contratti di programma previsti dagli atti di concessione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La Giunta regionale con apposito atto, stabilisce la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra i soggetti concessionari, nonché l'esatta definizione dei relativi ratei annuali di importo costante e delle relative modalità di utilizzo e di erogazione dei medesimi. Tale atto individua inoltre i conseguenti e necessari aggiornamenti ai Contratti di programma di cui al precedente comma 2.

Art. 3*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei limiti d'impegno di cui al precedente articolo 2, per l'importo e la durata ivi previsti, finanziati dalle disposizioni legislative richiamate nel precedente articolo 1.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa con proprio atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 4, lett. a), della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 4*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

